

24/150/SR08/C7

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI MODIFICA DEL DECRETO 7 DICEMBRE 2023 CONCERNENTE IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0

Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Punto 8) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato alla condivisione del principio che l'attuazione dello schema di Decreto avvenga in aderenza a quanto di seguito riportato, già condiviso a livello tecnico con i Ministeri competenti:

1. *Termini di attuazione delle disposizioni relative alla disciplina del FSE 2.0 (art.27bis comma 8)*

L'eventuale ritardo di pubblicazione nazionale delle specifiche tecniche consolidate previste nella proposta di decreto al 31 dicembre 2024 a cura del DTD determinerà di fatto uno slittamento dei restanti interventi in capo alle Regioni/PA disposti nel medesimo decreto. Per specifiche tecniche consolidate si intendono specifiche che non necessitano di modifiche e integrazioni a seguito dei crash program, ovvero le verifiche e i test condotti dalle Regioni/PA sulle specifiche tecniche devono ottenere esiti positivi, anche in ordine alle funzionalità e servizi che SOGEI dovrà realizzare per le Regioni/PA. In ultimo, si ricorda che le specifiche tecniche del DTD dovranno essere relative anche per le parti che dovranno essere realizzate da SOGEI per le Regioni/PA in sussidiarietà. In particolare, i tempi disponibili per l'implementazione di tutte le funzionalità a carico di SOGEI a supporto delle Regioni in sussidiarietà (adeguamenti dei servizi e portali offerti) dovranno essere congrui per garantire alle suddette Regioni/PA l'adeguamento nei tempi previsti dalla normativa in esame e che eventuali ritardi determineranno anche in questo caso un posticipo delle scadenze.

2. *Dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato (art.27bis comma 3)*
Nelle more della definizione e attuazione delle nuove specifiche tecniche nazionali, le Regioni/PA in continuità con le modalità ad oggi in uso potranno conferire il documento clinico-sanitario oscurato alla fonte dalla struttura erogatrice nel FSE.

3. *Accesso al FSE da parte dei soggetti individuati nell'articolo 15, comma 3, lett. c), d) ed e) (art.27bis comma 7)*

Al netto delle condizioni di interoperabilità, in alcune Regioni e PA sono attivi servizi che consentono un accesso coerente con i profili di accesso di cui all'Allegato A tabella 4.1.1 del decreto FSE 2.0. Pertanto, la relativa disposizione dovrà intendersi nel senso che, laddove non attive, saranno implementate gradualmente le abilitazioni dalle singole Regioni/PA, al fine di tenere conto delle specifiche misure di controllo che sono realizzate ed assicurate.

- 4. Completa realizzazione del PSS (Allegato D II Fase. Articolo 4) e tempestiva alimentazione del FSE, con i dati e documenti, entro 5 giorni dall'erogazione (Allegato D III Fase. Articolo 12)*

Per quel che riguarda le Regioni/PA la responsabilità si intende limitata alla messa a disposizione del "servizio" di PSS, così come della disponibilità della piattaforma FSE ad essere alimentata, collocando in capo ai soli MMG/PLS per il PSS e alle strutture sanitarie e operatori sanitari che erogano le prestazioni, le responsabilità di compilazione e alimentazione del FSE.

Roma, 28 novembre 2024

